



# Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 2 del 12/01/2018

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in 1° convocazione.

OGGETTO: **AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ALEA SPA DELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2018 - APPROVAZIONE CONVENZIONE**

L'anno **(2018)** addì **dodici** del mese di **Gennaio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

	presente		presente
GRANDINI MAURO	S	LIVERANI PAOLO	S
ANCONELLI PAOLO	S	MAESTRI PIERO	S
BASCIANI VALERIO	S	MONTI ENRICO	S
BATANI LORENA	S	RIGHI SIMON PIETRO	DIMESSIONARIO
COLLINELLI ANDREA	S	RINALDINI ELISA	S
FABBRI AGNESE	N (G)	SPAZZOLI MIRCO	S
GOLFARELLI TONY	N(G)	TEDALDI MAURO	S
LACCHINI PAOLA	N (G)	VALENTINI DANIELE	S
LEONI AIDA	S		

Totale Presenti: 13 Totale assenti: 4

Assiste in qualità di VICE SEGRETARIO la **ORIOLO MANUELA**

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **MAESTRI PIERO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è **Pubblica**.

A scrutatori vengono designati i Sigg. **LEONI AIDA, LIVERANI PAOLO, VALENTINI DANIELE**.

Sono altresì presenti gli Assessori Extraconsiglieri: **BONETTI ADRIANO, BEDEI ELISA, PEPERONI GIAN MATTEO**

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

## **Punto n. 2 all'Ordine del Giorno: Affidamento in-house ad Alea SpA della gestione e riscossione della TARI anno 2018 – Approvazione convenzione.**

Dal 2014 il servizio di riscossione ordinaria della TARI veniva svolta da Hera, dal 1° gennaio è subentrata Alea Ambiente, e quindi ci sembrava giusto affidare alla nuova società questo servizio.

La società garantisce che le prestazioni svolte saranno le medesime di quelle di Hera.

Il vantaggio è che abbiamo uno sconto del 5% riguardo al costo.

Alea Ambiente offre a Forlimpopoli un front office, una volta la settimana, un giorno, penso il giovedì, nel periodo invece di bollettazione, sarà aperto due giorni a settimana.

Sono attivati anche il call center, una mail dedicata, e il sito di Alea Ambiente sull'argomento.

Vi è arrivato penso ieri, il parere del revisore dei conti, e il revisore esprime un parere non favorevole alla proposta di delibera in oggetto, perché pur essendo l'ente nella piena legittimità attiva ed economica, appare potenzialmente non prudente affidare la riscossione della TARI alla società neo costituita, con un forte indebitamento iniziale.

Questo parere abbiamo chiesto alla Segretaria che ci esprimesse un parere riguardo a questo parere sfavorevole, abbiamo invece il Segretario che gentilmente ci legge la risposta a questo dubbio.

### **SEGRETARIO**

Vi leggo testualmente il parere che ha fatto la Segretaria per interloquire al parere negativo del revisore:

“Visto il parere non favorevole del revisore dei conti, reso in data 9.1.18, atteso che tale parere non attiene il merito specifico del presente affidamento in-house, di cui riconosce la piena legittimità normativa ed economica, bensì l' inopportunità di un affidamento a società neo costituita, fortemente indebitata.

La Segretaria ha richiamato a tale proposito le valutazioni di Atersir che con precisa istruttoria affidava a Alea il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nei Comuni del cosiddetto bacino forlivese, giusta delibera 61/2017, e 68/2017.

Il dottor Padovani scrive, è il funzionario responsabile, conferma la proposta di delibera in oggetto. “

Questo è quello che ha detto la nostra Segretaria a proposito del parere negativo del revisore.

### **PRESIDENTE**

Grazie vicesegretario.

Quindi siamo chiamati a deliberare l' affidamento in-house providing la gestione della TARI alla società Alea Spa per l'anno 2018, alle condizioni previste dal capitolato allegato alla presente delibera.

Do la parola al sindaco per le delucidazioni.

### **SINDACO**

Ben poche cose, ne abbiamo parlato in commissione e penso che il presidente abbia introdotto già esplicitamente quelle che sono le criticità di questa delibera, nel merito dell'argomento, devo solo riportare che noi avremmo dovuto fare due cambi di database, uno quest'anno perché comunque Hera non fatturava più e uno il prossimo anno quando si passerà alla fatturazione di chi raccoglie.

Quindi noi abbiamo fatto, noi e Forlì, abbiamo fatto la scelta di modificare, tutte le volte che si tocca un database succedono delle cose incredibili, per cui arrivano delle bollette sballate, dei nomi sballati, degli indirizzi sballati, abbiamo fatto la scelta di andare direttamente a Alea già da quest'anno, con la richiesta però di avere un segnale, e il

segnale è questa piccola riduzione, del 5% sui costi di bollettazione, rispetto a quello che spendevamo prima.

Questo è stato un po' conteggiato non dico forfettariamente, ma un po' con la mannaia per dare questo segno, anche se siamo certi che dal prossimo anno, parlo di bollettazione, e non di costo di raccolta e smaltimento, potrebbe e dovrebbe essere ancora inferiore, questa è l'unica cosa che mi sento di dire, rispetto a quello che stiamo andando a fare nella sostanza.

Un'osservazione, ancora una volta la devo fare su quello che il presidente ha detto e si è espressa anche la Segretaria, cioè questo strano muro di gomma, questa strana situazione che si crea, quando si toccano i poteri forti, io non voglio fare accuse al nostro revisore dei conti, me ne guardo bene, però questa frase "pur essendo l'ente nella piena legittimità normativa ed economica" però dico di no, è una situazione che meriterebbe di essere studiata, bisognerebbe che ci fossero anche delle chiarezze di cui cominciamo ad avere bisogno anche chi è competente in materia.

E' vero che Alea parte indebitata, parte indebitata perché è una azienda con un nuovo impianto produttivo, è una azienda che non ha altri rami di azienda che rendono un sacco di soldi, parte da zero, perché è una creatura che abbiamo voluto e nasce da adesso.

Così come si fa un investimento quando ti nasce un figlio, o un nipote, nel mio caso, fai un investimento in un'azienda che tu puoi controllare, tu puoi fare crescere, tu puoi sentirti tua.

Mi sorprende molto che, se è vero che Alea parte con dei debiti, non è da meno ovviamente nel budget preventivo di Alea ci sono quelle voci che corrispondono agli oneri passivi, per questo indebitamento, mi sorprende che venga considerata Hera un'azienda senza molti debiti, quando invece ha dei debiti con le banche, e ha gli effettivi oneri passivi anche in bilancio.

Ma poi, a quella grande quantità di denaro che si chiama quote societarie, quote da soci che non sono soldi di Hera, ma sono soldi degli investitori, è come se Hera andasse in altre banche, a prendere dei soldi, è vero che ha un capitale di rischio, ma è comunque un capitale di terzi, e non è gratis.

Io non so, dico non so, ma lo so benissimo, perché abbiamo già guardato nei bilanci, gli interessi che Alea pagherà per le sue linee di finanziamento sono molto minori delle percentuali che vengono distribuite ai soci come dividendi.

Quindi tra gli oneri passivi di Alea e l'ammontare dei dividendi ai soci di Hera, forse qualche ragionamento andrebbe fatto, perché forse Hera non è così libera da impegni verso terzi esterni.

E' vero che, come ho detto prima, Hera ha il capitale di rischio, per cui se Hera chiude, questi ci rimettono i soldi che hanno investito, ma vedi mai che qualcuno faccia delle leggi per salvare appositamente questi investitori, come abbiamo visto fare recentemente per banche e altre SpA, questi sono soldi che in qualche maniera verranno sempre coperti dal pubblico.

Io faccio fatica ad accettare dei pareri di questo tenore, faccio fatica ad accettare una cecità rispetto a quello che è un sistema finanziario, che illegittimamente, secondo me, ma legittimamente secondo la legge, va a inficiare, a modificare la percezione delle cose, prima di tutto negli addetti ai lavori, e con un riflesso molto negativo anche sui cittadini.

## **PRESIDENTE**

Ringrazio il sindaco e apriamo il dibattito, se qualcuno vuole intervenire.

Passo ai voti:

Favorevoli? 10 favorevoli

Contrari? 1 contrario

Astenuti? 2 astenuti

Immediata eseguibilità:

Favorevoli? 10 favorevoli

Contrari? 1 contrario

Astenuti? 2 astenuti

Sono le 21:02, dichiaro chiuso il Consiglio comunale.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che con delibera del consiglio comunale del 9/06/2015, n. 37 l'ente ha deciso di partecipare alla società Livia Tellus Romagna Holding spa, quale strumento di governance per realizzare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria e un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nella gestione delle società partecipate costituite per la gestione dei servizi pubblici.

che l'articolazione della governance di Livia Tellus Governance S.p.A. sulla base della convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 fra gli enti locali soci, consente al Comune di esercitare sulle società partecipate in house providing detenute dalla holding un controllo analogo quello esercitato sui propri servizi;

che in particolare, la convenzione prevede la costituzione di apposito organismo di controllo - Coordinamento dei Soci- costituito dai legali rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione che assicura, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, nonché prevede la designazione dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci.

Che tale controllo consente l'affidamento diretto in house alle società partecipate dei servizi svolti dal comune per il fatto che il comune di Forlimpopoli ha una quota di capitale sociale in Livia Tellus Romagna Holding ed ha sottoscritto la Convenzione con tutti i soci per attuare un controllo analogo congiunto:

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale del n. 35 del 2/5/2017 è stata approvata la costituzione di una società partecipata indiretta per il tramite di Livia Tellus spa, denominata Alea Ambiente spa, operante nell'ambito del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per conto dei comuni soci di Livia Tellus spa;

Che ATERSIR, agenzia d'ambito per la regione E. Romagna, con proprie delibere n. 61 del 13.09.2017 e n. 69 del 27/9/2017, concludeva il procedimento di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei 13 comuni del cd. bacino forlivese, disponendo l'affidamento, *in house providing*, alla società Alea Ambiente SpA, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con approvazione degli atti disciplinanti l'esecuzione del servizio;

Dato atto che l'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 147/13 (stabilità 2014) ha istituito il tributo comunale sui rifiuti - TARI a decorrere dal 1° gennaio 2014, che deve assicurare la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico;

Che la gestione del tributo è di competenza comunale, fatte salve le ordinarie possibilità di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 che prevede:

*5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:*

a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della **legge 8 giugno 1990, n. 142**;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

*omissis*

3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al **decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente che la controlla; che svolga la propria attivita' solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

Che inoltre l'art. 5 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (codice appalti e concessioni) prevede che l'affidamento diretto in house providing delle concessioni, non soggetto all'applicazione del codice degli appalti pubblici, sia effettuato previo verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati (..)";

Che inoltre l'art. 5 comma 2 citato definisce il concetto di controllo analogo diretto "quando "un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata, che indiretto quando "Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore." come nel caso di Alea spa controllata da Livia Tellus spa.

Che inoltre l'art. 5 commi 4 e 5 prevedono la possibilità di affidamento diretto in house qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto quando:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

condizioni previste dalla convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 fra gli enti locali soci di Livia Tellus spa che consentono un controllo analogo congiunto sulle società partecipate;

Che infine l'art. 16 del D.Lgs. 175/16 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica prevede:*

*1 Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*

*2) .....*

*3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci*

Verificata l'impossibilità di organizzare e gestire la riscossione del tributo attraverso strutture interne all'Ente, in carenza di strutture e sufficienti risorse e tenuto conto che il Comune non gestisce più direttamente il tributo sui rifiuti dal 2005, avendone affidata la gestione fino all'anno 2017 ad HERA spa.

Verificato altresì l'inopportunità di riorganizzare il servizio di gestione del tributo internamente, tenuto conto del prossimo passaggio alla tariffazione puntuale del servizio di smaltimento rifiuti, obiettivo che la nuova società partecipata intende raggiungere nel 2019;

Ritengo pertanto di ricorrere all'affidamento esterno ai sensi della norma sopracitata e, nello specifico, di ricorrere all'affidamento diretto in concessione della gestione e riscossione TARI per il 2018 al gestore del servizio rifiuti ALEA AMBIENTE spa, società partecipata indirettamente tramite la Holding Livia tellus spa, che presenta i requisiti necessari in quanto:

- *Su di essa l'ente esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- *La società appena costituita, realizza la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano;*
- *oltre l'80 per cento delle attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante;*
- *La società svolge la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza degli enti che la controllano;*
- *l'affidamento non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente;*
- *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati*

Rilevato che l'oggetto sociale di Alea Ambiente SpA, annovera anche "la gestione in tutte le sue articolazioni del servizio di tariffazione e riscossione diretta della tariffa e/o della TARI e che la società con delibera dell'assemblea del 10/10/2017, ha deliberato di svolgere l'attività di riscossione della TARI per i comuni;

Che ALEA SpA, con nota in data 9/10/2017 allegata alla presente, ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione dell'emissione e riscossione della TARI per il 2018 sulla base del capitolato allegato e per un corrispettivo pari a €. 88.826,90, oltre all'IVA; con uno sconto del 5% sull'importo in essere con il precedente gestore;

Visto l'art. 192 comma 2, del D. Lgs. 50/16 che prevede:

2. *Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*

Dato atto che sussistono le condizioni per l'affidamento diretto della gestione della TARI alla società ALEA spa in house providing, con riferimento alle disposizioni più sopra richiamate e verificato che l'offerta economica presentata risulta congrua, nonché inferiore a quanto richiesto nelle offerte rinvenibili nella centrale di acquisti regionale;

Rilevato infine che un eventuale affidamento della gestione e riscossione del tributo a soggetti diversi da ALEA spa renderebbe più complesso l'obiettivo di pervenire alla tariffazione puntuale del servizio nel 2019, tenuto conto dei necessari tempi tecnici di organizzazione del servizio che richiede l'implementazione delle banche dati dei contribuenti, che la società potrà, nel caso di gestione della tari, già predisporre nell'anno 2018;

Richiamata la delibera ANAC n. 951 del 20/9/2017 recante "Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in House previsto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016" e dato atto che il termine di operatività della piattaforma per l'iscrizione è stato spostato da ultimo al 15 gennaio 2018 e fino a tale data è facoltà agli enti di procedere ad affidamenti anche in mancanza di iscrizione;

Acquisito il parere del revisore contabile dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 239 comma 1, lett. b. sub. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole del responsabile del servizio bilancio e finanze ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

Acquisito il parere di regolarità contabile favorevole del responsabile del servizio di ragioneria;

Visto il parere "non favorevole" del Revisore dei Conti reso in data 9 gennaio 2018, atteso che tale parere non attiene il merito specifico del presente affidamento in house di cui riconosce "la piena legittimità normativa ed economica", bensì l'inopportunità di un affidamento a società neo costituita fortemente indebitata.

Richiamato a tale proposito le valutazioni di ATERSIR che precisa istruttoria affidata ad ALEA il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani nei Comuni del C.D. bacino forlivese giusta delibera n. 61/2017 e 69/2017;

Richiamato tuttavia l'ulteriore nota del Responsabile del Settore Ragioneria di conferma della proposta di delibera di cui all'oggetto;

**Con la seguente votazione espressa in forma palese**

**PRESENTI 13**

**ASTENUTI 2 (Basciani e Tedaldi)**

**VOTANTI 11**

**VOTI FAVOREVOLI 10**

**VOTI CONTRARI 1 (Anconelli)**

DELIBERA

Di procedere, ai sensi dell'art. 52 comma 5 lett. b) sub 3) del D. Lgs. n. 446/97 e dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 , all'affidamento in house providing della gestione della TARI alla società partecipata ALEA spa per l'anno 2018, alle condizioni previste dal capitolato allegato alla presente;

Di dare atto che la gestione del tributo da parte di ALEA spa sarà effettuata sulla base del del Regolamento Tari e dell'articolazione Tariffaria che sarà approvata dal consiglio comunale;

Di impegnare la spesa derivante dal presente atto pari ad €. 108.368,82 (88.826,90 più IVA 22% 19.541,92) al cap. 1453 "Servizio smaltimento rifiuti" del bilancio 2018 imp. 61/18, dando atto che la stessa viene assunta in deroga al disposto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 in quanto trattasi di spesa relativa ad un intero esercizio finanziario non frazionabile.;

Di delegare il responsabile del servizio , per quanto di propria competenza, ad adottare ogni atto necessari al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella presente deliberazione, autorizzandolo a sottoscrivere la convenzione di cui trattasi, con facoltà di apportarvi quelle integrazioni o modifiche di legge, di stile o necessarie senza alterarne la sostanza.

Di disporre la pubblicazione sul sito del Comune nella sezione Amministrazione trasparente del presente affidamento in esecuzione dell'art. 192, Comma 3, del D.Lgs. 50/16 ed in conformità al D.Lgs. 33/2013.

**Altresì, con la seguente separata votazione espressa in forma palese**

**PRESENTI 13**

**ASTENUTI 2 (Basciani e Tedaldi)**

**VOTANTI 11**

**VOTI FAVOREVOLI 10**

**VOTI CONTRARI 1 (Anconelli)**

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 per l'urgenza di provvedere in merito.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

MAESTRI PIERO

IL VICE SEGRETARIO

ORIOLO MANUELA

**Destinazioni:**

- Capo Settore Segreteria AA.GG. SS.DD**
- Capo Settore Bilancio e Finanze**
- Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport**
- Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione**
- Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente**
  
- Altri:**
  
- Anagrafe delle Prestazioni**